



ASSOCIAZIONE ITALIANA
DIRETTORI E TECNICI
PUBBLICI GIARDINI



29 SETTEMBRE 2011



TITOLO I
DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE -SCOPI – FINALITÀ

Art. 1
Caratteristiche dell'Associazione

È costituita un'Associazione civile e culturale senza scopo di lucro denominata Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini.

L'Associazione è costituita per un tempo illimitato ed è apartitica e aconfessionale.

La sede dell'Associazione è fissata presso la residenza del Presidente in carica.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2
Scopi e finalità

A. L'Associazione si prefigge i seguenti scopi sociali:

1. contribuire, direttamente o indirettamente, alla salvaguardia ed al miglioramento del verde pubblico;
2. tutelare e valorizzare le figure professionali addette al settore del verde pubblico operanti nell'ambito degli Enti e Società pubbliche;
3. curare l'aggiornamento tecnico-professionale dei soci;
4. promuovere la visibilità ed il riconoscimento del settore del verde pubblico in ogni sua forma;
5. sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni alle problematiche del settore, al fine di favorire l'adozione delle soluzioni tecniche approvate dall'Associazione.

B. Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di:

1. promuovere incontri, convegni, mostre e manifestazioni varie sulle tematiche inerenti il settore, anche su suggerimento di singoli Soci;
2. organizzare e favorire Seminari e Corsi di aggiornamento tecnico-professionale diretti al personale tecnico ed operativo del settore;
3. promuovere azioni di intervento presso Istituzioni, Enti Locali ed Amministrazioni Pubbliche per una corretta gestione del settore e dei finanziamenti ad esso correlati;
4. aderire ad Associazioni analoghe, anche di altre Nazioni, che perseguono gli stessi obiettivi;
5. realizzare e curare ricerche e pubblicazioni tecnico-scientifiche e divulgative inerenti l'attività dell'Associazione.

TOLO II
SOCI E LORO CATEGORIE
MODALITÀ DI AMMISSIONE
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 3
Categorie Soci

L'Associazione si compone di:

- a. Soci ORDINARI;
- b. Soci ADERENTI;
- c. Soci ONORARI;
- d. Soci BENEMERITI.

Art. 4
Soci ordinari

Sono Soci ordinari tutti i tecnici (Laureati, Diplomatici, o dipendenti con funzioni tecniche conferite dalle Amministrazioni di appartenenza) facenti parte dei servizi addetti alla gestione del verde delle Amministrazioni pubbliche, nonché i responsabili tecnici addetti al settore del verde pubblico alle dipendenze o con contratti a termine esclusivi per la gestione del verde a fruizione pubblica di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici equiparati e Aziende Municipalizzate o Partecipate a prevalente capitale pubblico. Con la conclusione dei contratti a termine, decade la possibilità di iscrizione all'Associazione come socio ordinario.

Nel caso di Amministrazioni pubbliche in cui sia assente la figura professionale del tecnico laureato o diplomato addetto in modo specifico al settore del verde pubblico, può essere ammesso come Socio ordinario anche un dipendente dell'Amministrazione avente funzioni e qualifiche diverse, purché addetto al settore.

Art. 5
Soci aderenti

Sono Soci aderenti tutte le altre figure professionali (giardinieri, operai addetti al settore del verde pubblico, addetti alle serre e vivai comunali purché dipendenti di Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici o Aziende Municipalizzate o Partecipate a prevalente capitale pubblico, operanti nell'ambito di Comuni o di altri Enti equiparati, già rappresentati nell'Associazione da Soci ordinari o liberi professionisti con contratti lavorativi a termine esclusivi per la gestione del verde a fruizione pubblica, che vogliono comunque partecipare all'attività della Associazione.

Art. 6
Soci onorari

Sono Soci onorari i Soci ordinari ed aderenti posti in quiescenza dal proprio Ente, pubblico o equiparato, ma interessati a continuare la partecipazione all'attività dell'Associazione.

Art.7
Soci benemeriti

Sono Soci benemeriti le persone, Enti e Società che abbiano contribuito sostanzialmente allo sviluppo dell'Associazione e che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo nazionale per la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 8
Nomina dei Soci benemeriti

I nuovi Soci benemeriti sono nominati annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9
Iscrizione all'Associazione

L'Iscrizione all'Associazione deve essere richiesta, su apposito modulo, diretto al Delegato regionale della Delegazione nel cui ambito territoriale opera il richiedente o, in sua assenza, al Presidente in carica. L'accettazione dell'iscrizione e l'assegnazione della categoria di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere del Delegato competente per zona, e comunicata all'interessato. L'aggiornamento degli elenchi degli iscritti verrà effettuato ogni sei mesi dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'iscrizione, ha valore annuale ed è tacitamente rinnovata, salvo dimissioni, presentate entro la scadenza annuale, per iscritto, al Delegato regionale.

Art. 10
Quota iscrizione

Tutti i Soci sono tenuti al versamento delle quote sociali la cui entità è definita con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento delle quote va effettuato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Delegazione di appartenenza. Il mancato pagamento della quota annuale per due anni consecutivi dà luogo all'esclusione automatica dall'Associazione.

Art. 11 **Doveri del Socio**

Ogni Socio s'impegna ed ha il dovere di:

- a. rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. non svolgere attività partitica in seno all'Associazione;
- c. versare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota sociale e pagare o rimborsare all'Associazione ogni somma ad essa dovuta a qualsiasi titolo;
- d. risarcire l'Associazione per eventuali danni arrecati a materiali ed a quanto di pertinenza sociale;
- e. restituire la tessera sociale in caso di dimissioni, decadenza o radiazione.

Art. 12 **Diritti del Socio**

Ogni Socio riceverà copia dello Statuto sociale, del Regolamento e dei suoi aggiornamenti. Sarà tenuto al corrente dell'attività dell'Associazione attraverso comunicazioni diramate dai Delegati regionali e/o dal Presidente e potrà partecipare a tutte le attività collettive e a seminari di studio, ecc.; potrà inoltre far pervenire suggerimenti e proposte che interessino l'andamento dell'Associazione, proponendo attraverso i Delegati o la Segreteria dell'Associazione stessa, argomenti per le successive riunioni. Ad ogni Socio verrà consegnata la tessera dell'Associazione che andrà validata ogni anno, ad opera del Delegato regionale competente per territorio, previo versamento della quota annuale.

Art. 13 **Radiazione – Decadenza**

La qualifica di Socio si perde per:

- a. dimissioni che debbono essere presentate per iscritto alla Delegazione regionale di appartenenza e che decorrono dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di dimissioni, il Socio non può pretendere le quote versate fino a quel momento;
- b. decadenza, qualora il Socio non provveda al versamento della quota annuale per due anni consecutivi. L'Associazione si riserva ogni azione legale per l'eventuale recupero di spese sostenute, o di crediti. Il Socio dimissionario o decaduto perché inadempiente al versamento della quota annuale, può essere riammesso previo versamento delle quote sociali arretrate. Il Socio Ordinario o Aderente, qualora decaduto dalla qualifica di dipendente di Ente pubblico o di addetto al settore del verde pubblico, può essere ammesso alla qualifica di Socio Ordinario previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale verso i Soci per

gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o per questioni che danneggiano in qualche modo, materialmente o moralmente, l'Associazione.

TOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Struttura organizzativa dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
- e. le Delegazioni Regionali;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15

Gestione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari e Onorari già Ordinari e regolarmente iscritti ed al corrente in regola con il versamento delle quote. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le loro deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci, anche per gli assenti e i dissenzienti. E' ammessa la facoltà di delega scritta con il limite di tre deleghe per Socio.

Art. 16

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 31 marzo per la discussione e l'approvazione del bilancio, e per deliberare su tutte le questioni che saranno poste all'ordine del giorno.

Art. 17

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Presidente, o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno, nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci in possesso dei diritti sociali.

Art. 18
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso da comunicarsi per iscritto a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data fissata. Gli avvisi devono contenere le indicazioni del luogo, del giorno ed ora della convocazione e degli argomenti da trattare.

Art. 19
Deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci delibera su:

- a. questioni d'importanza nazionale riguardanti l'attività dell' Associazione;
- b. bilancio dell'Associazione;
- c. modifiche da apportare allo Statuto, affidando eventualmente al Consiglio Direttivo Nazionale o ad apposita Commissione di studio la materiale stesura delle modifiche stesse;
- d. nomina dei Soci benemeriti.

Art. 20
Diritto al voto

Nell' ambito dell' Assemblea dei Soci hanno diritto al voto:

- a. i Soci ordinari;
- b. i Soci onorari, già ordinari.

Art. 21
Validità dell'Assemblea

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza relativa dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, non meno di un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 22
Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, o per sua richiesta, dal Vicepresidente nazionale e, in mancanza di questi, da uno dei Soci ordinari designato dall'Assemblea. Assume le funzioni di segretario il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale e, in caso di sua assenza, impedimento o per

sua richiesta, un Socio ordinario designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto di maggioranza dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, il sistema da adottare per la votazione. Le deliberazioni riguardanti persone avverranno a scrutinio segreto.

Dell'Assemblea viene redatto un regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Art. 23

Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione è composto dai Delegati regionali delle Delegazioni attivate. Il Presidente, eletto secondo le modalità previste dal successivo art 24, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono adottate con il voto di maggioranza dei Consiglieri aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di sua assenza o di impedimento, la Presidenza è assunta dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, da uno dei Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo Nazionale. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale saranno redatti dal Segretario, nominato come previsto dall'art 26. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezione di sorta, e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni, ma continua a svolgere la sua attività fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 24

Nomina del Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione, sono eletti, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, tra i componenti dello stesso attraverso una votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni. Il Presidente ed il Vicepresidente, di norma, non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Il Delegato che viene nominato Presidente lascia immediatamente vacante il posto di Delegato regionale della sua zona. La Delegazione interessata provvederà alla nomina a Delegato regionale, del Vicedelegato in carica, che subentrerà nel Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 25
Funzioni del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione legalmente con ogni capacità giuridica. Sorveglia e regola tutto l'andamento dell'Associazione, assistito per la parte di ordinaria amministrazione dal Segretario e dal Tesoriere. Qualora cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, è sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente collabora a tutte le attività del Presidente ed assume incarichi specifici qualora a ciò sia da questi delegato.

Art.26
Nomina e funzioni del Segretario, del Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere, scelti dal Presidente tra i Soci, garantiscono il regolare funzionamento amministrativo e contabile dell'Associazione. Resta la possibilità di far coincidere in una unica persona nominata le funzioni di Segretario e di Tesoriere. Il Presidente, in accordo con il Direttivo, può farsi coadiuvare da una segreteria allargata della quale possono far parte soci ordinari esperti.

Art. 27
Nomina del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci in numero di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Possono accedere alla carica di Revisori dei conti tutti i Soci ordinari, onorari, aderenti. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono automaticamente dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, o che comunque ricoprono incarichi nel Consiglio Direttivo Nazionale e nelle Delegazioni regionali. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dal collegio nel proprio seno. In caso di cessazione dall'incarico di taluno, subentra il supplente con il maggior numero di voti e se, con il supplente, non viene completato il Collegio, subentra il primo dei non eletti e, successivamente, gli altri candidati nell'ordine dei voti ottenuti. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori dei conti continua a svolgere la sua attività fino all'insediamento dei nuovi eletti. I Revisori dei conti sono rieleggibili.

Art. 28
Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e relativi regolamenti ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del Bilancio e del conto delle attività e passività alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché all'osservanza delle norme relative ai

criteri di valutazione del patrimonio sociale, secondo quanto stabilisce l'art. 2452 del Codice Civile. Accerta almeno una volta all'anno, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione o ricevuti in pegno o cauzione o deposito.

Art. 29 **Delegazioni regionali**

L'Associazione è composta dalle Delegazioni regionali.
Per motivi di miglioramento della funzionalità organizzativa la composizione regionale delle Delegazioni può essere modificata dal Direttivo, su iniziativa delle Delegazioni stesse o della Presidenza. L'approvazione del Direttivo è sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea.

Art. 30 **Attivazione delle Delegazioni**

Una Delegazione si intende effettivamente attivata qualora siano iscritti almeno n° 10 Soci ordinari o aderenti, in rappresentanza di almeno n° 5 Comuni. Ove non ricorrano i requisiti per l'attivazione, gli interessati possono chiedere l'ammissione ad altra Delegazione limitrofa o comunque alla Delegazione territoriale più vicina regolarmente attivata.

Art. 31 **Composizione della Delegazione**

Ogni Delegazione regionale è composta da:

- n° 1 Delegato regionale;
- n° 1 Vicedelegato regionale;
- n° 1 Segretario regionale;
- da n° 2 a n° 4 Consiglieri regionali;
- Soci (ordinari, aderenti, onorari, benemeriti).

Art. 32 **Cariche regionali**

Il Delegato regionale e il Vicedelegato regionale (a cui spettano le funzioni del Delegato nel caso di sua nomina a Presidente o impossibilità di operare) ed i Consiglieri regionali sono eletti dai Soci iscritti nella Delegazione stessa e rimangono in carica tre anni. Il Delegato regionale e il Vicedelegato regionale, di norma, non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Il rinnovo delle cariche deve essere effettuato entro i tre mesi precedenti la scadenza delle cariche nazionali. Il mancato rinnovo entro la scadenza suddetta determina l'esclusione del

Delegato decaduto dal Consiglio Direttivo Nazionale, e ciò anche ai fini dell'elezione del Presidente. Il verbale di ogni Assemblea regionale deve essere trasmesso, entro 60 giorni, al Presidente e a tutti i Delegati regionali. Possono essere candidati alla carica di Delegati regionali solo i Soci ordinari. Possono essere candidati alla carica di Consiglieri regionali i Soci ordinari, aderenti e onorari.

Art. 33
Indennità di carica

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Il Socio che ricopre una qualunque carica avrà diritto solamente al rimborso delle spese documentate incontrate nell'espletamento delle funzioni preventivamente autorizzate dal Presidente.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E FINANZE

Art. 34
Libri sociali

L'Associazione, a cura del Segretario e del Tesoriere, può tenere i seguenti libri sociali, numerati successivamente per ogni pagina, vidimati in ogni foglio con firma del Presidente:

- libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione (Tesoriere);
- libro dei Soci (Segretario);
- libro dei verbali delle assemblee generali (Segretario);
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale (Segretario).

Potrà essere tenuto altresì ogni altro libro comunque ritenuto opportuno per una corretta amministrazione anche contabile dell'Associazione.

Art. 35
Entrate dell'Associazione

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a. le quote associative;
- b. i contributi e le elargizioni effettuate da Enti pubblici e privati, da privati e Soci, o ricavati da attività consentite a termine di legge e deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto del presente Statuto.

Dovrà essere poi cura dei singoli componenti dell'Associazione, responsabili di Enti, di attivare gli Enti stessi promuovendone la partecipazione ed il contributo allo svolgimento

delle attività sociali.

Tutte le entrate comunque pervenute dovranno essere versate in un conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Art. 36 **Rendiconto dell'Associazione**

Il rendiconto dell'Associazione deve essere redatto in osservanza dell'art. 148 del T.U.I.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 in vigore dal 1 gennaio 2004.

Il rendiconto dell'Associazione sarà distinto in:

- a. situazione patrimoniale;
- b. rendiconto di gestione;

e sarà presentato all'approvazione dei Soci, accompagnato dalla relazione finanziaria del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori dei conti, se nominati. Le relazioni dovranno essere presentate per iscritto. Poiché l'Associazione non ha fini di lucro, non potranno esservi utili da ripartire, bensì un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo.

Art. 37 **Beni dell'Associazione**

Per tutti gli acquisti di beni mobili ed immobili che superino la spesa globale di € 258,23 (duecentocinquantesette/23) la decisione spetta al Comitato Direttivo; lo stesso dicasi per le eventuali vendite. Tali beni, al prezzo di acquisto, devono figurare nei bilanci annuali.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FORMALI E TRANSITORIE**

Art. 38 **Incontri e Patrocini**

Ogni Delegazione può organizzare, in modo autonomo, incontri e seminari tra i Soci iscritti.

Ogni Delegato può dare il patrocinio regionale a convegni, mostre e manifestazioni organizzate da Enti pubblici e da privati o da altre Associazioni, richiedendo preventiva autorizzazione al Presidente.

I patrocini a livello nazionale sono di competenza del Presidente, sentito il Delegato regionale della zona in cui si effettua la manifestazione.

Il Delegato regionale può autorizzare, sentiti i Consiglieri regionali, un Socio a rappresentare la Delegazione nell'ambito dei convegni, mostre, manifestazioni e concorsi

di valenza locale, nazionale o internazionale.

Devono comunque essere rispettate le Linee Guida per il Patrocinio dell'Associazione contenute nel Regolamento di cui all'art. 40.

È facoltà del Consiglio Direttivo decidere annualmente di calmierare il numero di richieste esterne accoglibili.

Art. 39

Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la deliberazione dell'Assemblea straordinaria presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Art. 40

Regolamento

Entro un anno dalla data di approvazione del presente Statuto, l'Associazione provvederà a dotarsi di Regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Regolamento definirà, ove necessario, le modalità e procedure derivanti dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 41

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le norme vigenti del Codice Civile ovvero le disposizioni in materia, comunque applicabili.